

Allegato A21

Autorizzazioni inerenti la Gestione dei Rifiuti

NOTA

Si allega:

- Determinazione 3060/IV - Autorizzazione ai sensi dell'art.28 del *D.Lgs 22/97* alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali;
- Determinazione 973/II - Autorizzazione ai sensi dell'art.28 del *D.Lgs 22/97* alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali - Modifica ed Integrazione.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Il Direttore Del Servizio Gestione Rifiuti
e Bonifica dei Siti Inquinati

Oggetto : Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali.
Società Polimeri Europa s.p.a. - Brindisi - Stabilimento di Sarroch (Cagliari).

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTA l'art. 21 comma 7° della L. R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 109/P in data 26.07.2001 con il quale al dirigente Dr.ssa Franca Leuzzi sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Gestione rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

VISTA la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.

VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22.

RICHIAMATO l'art. 19 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n. 22.

RICHIAMATO l'art. 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n. 22 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

VISTO il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2524/96 pubblicato sul BURAS n. 38 in data 09.12.96 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria per il rilascio dell'Autorizzazione Regionale allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.



Regione Autonoma della Sardegna

VISTA la L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

RICHIAMATO il punto 19 dell'art. 6 della L.R. 6/2001.

VISTA la L.R. 19 giugno 2001, n. 8.

VISTA la L.R. 24.01.2002, n. 3.

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443.

RICHIAMATO il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.

VISTA la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e recupero di rifiuti speciali".

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.

RICHIAMATO il punto g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003.

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3527 del 20.12.1999 con la quale la Società Enichem S.p.A. – Milano – Stabilimento di Sarroch è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 all'effettuazione del deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

VISTA la Determinazione n. 1267/IV datata 03.06.2004 con la quale è stato volturato a nome della società Polimeri Europa s.p.a. il provvedimento regionale n. 3527/99 già rilasciato alla società Enichem S.p.A. – Milano – Stabilimento di Sarroch.

VISTA la nota n. Dire/052 della società Polimeri Europa s.p.a. – Stabilimento di Sarroch datata 12.05.2004 inoltrata in data 14.05.2004 e assunta al protocollo in data 20.05.2004 con il n. 18180, tendente all'ottenimento del rinnovo e dell'integrazione dei codici CER dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali già rilasciata con provvedimento regionale n. 3527 datata 20.12.1999.

VISTA la nota n. 36295/USEC/ 02.08.2004 datata 30.07.2004 dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari – Assessorato Tutela Ambiente/Ecologia – Settore Ecologia, con la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo n. 1000161 datato 28.07.2004, redatto dai Tecnici Provinciali in merito alla visita effettuata presso lo stabilimento della società Polimeri Europa s.p.a. al fine della verifica del rispetto della prescrizioni contenute nel provvedimento regionale n. 3527/IV/99 e s.m.i. Dallo stesso si evince che la società in argomento rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento succitato.

PRESO ATTO che la società Polimeri Europa s.p.a. – Stabilimento di Sarroch, ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con il n. 219225;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l'Ing. Carlo Usai;



Regione Autonoma della Sardegna

CONSIDERATO che il deposito preliminare è effettuato per singole tipologie in area esterna dello stabilimento come di seguito riportato:

- CER 070112 - 100101 - 170504 Big-bags/fusti PE/fusti in ferro/sfuso in cassone;
- CER 100123 sfuso in cisterna;
- CER 070110* - 070111* - 100104* - 20101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 120105 - 120116* - 130301* - 120117 - 150202* - 150203 - 160708* - 160709* - 170301 - 160803 - 170302 - 170506 Big-bags/fusti PE/fusti in ferro;
- CER 160215* - 160216 - 161105* - 200121* Big-bags;
- CER 160604 contenitori in polietilene;
- CER 161106 - 170903* Big-bags/sfuso in cassone;
- /CER 170903* - 170904 - 200137* - 200138 sfuso in cassone;
- CER 160209* - 160210* - 160212* teli politene/CER 170603* Big - bags/sacchi politene.

CONSIDERATO che il deposito preliminare è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali, al recupero e riutilizzo o allo smaltimento.

PERTANTO per le ragioni sopra riportate si ritiene di poter adempiere alla richiesta fatta dalla società Polimeri Europa S. p. A - stabilimento di Sarroch (CA), procedendo al rinnovo e alla integrazione del provvedimento autorizzativo succitato.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 17/12/2004.

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento.


CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire.

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti.

PER QUANTO di competenza in materia di Gestione dei rifiuti.

DETERMINA

ART. 1) La società Polimeri Europa s.p.a. - Stabilimento di Sarroch, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, così come definiti ai sensi del punto 4 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 e come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datata 09.04.2002. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "1", per un quantitativo massimo di tonn. 550 di cui 300 tonn. di rifiuti pericolosi, in deposito nelle aree interne l'insediamento sito in località S.S. 195 Km. 18,800 in comune di Sarroch secondo la planimetria di cui all'allegato "A". I succitati allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione.



Regione Autonoma della Sardegna

Ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003 i rifiuti in attesa di recupero o trattamento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ai tre anni. Mentre i rifiuti in attesa di smaltimento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ad un anno.

ART. 2) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è valida per anni 5 (cinque) ed è vincolata al rispetto dell'art. 6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 ed al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

1. nelle operazioni di deposito preliminare (D15) dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
2. l'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato del sistema antincendio;
3. durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
4. i recipienti destinati al deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
5. i contenitori adibiti allo stoccaggio provvisorio devono in ogni caso:
 - essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
 - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate;
6. allo scopo di rendere noto, durante la messa in riserva (R13) la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
7. i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
8. i rifiuti devono essere contenuti in recipienti a chiusura ermetica aventi elevata resistenza meccanica e chimica in relazione al contenuto, gli stessi devono essere posti su supporti che li mantengano sollevati dal suolo, in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni;
9. periodicamente dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;



Regione Autonoma della Sardegna

10. presso la società Polimeri Europa s.p.a. , dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito preliminare, con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
12. la società Polimeri Europa s.p.a. , dovrà provvedere a conferire i rifiuti detenuti in via provvisoria, in un impianto autorizzato al recupero ai sensi della normativa vigente;
13. la società Polimeri Europa s.p.a. , è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n. 70/1994;
14. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative.

ART. 3) Il soggetto autorizzato è tenuto entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del punto 5.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84.

Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 24/11 in cui vengono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia fidejussoria è determinata nella misura di € 170. 000,00(euro centosettantamila/00) #. L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestate.

ART. 4) L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, in attuazione al disposto dell'art. 20 comma c del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, provvederà alla verifica del rispetto delle presenti prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 17 DIC 2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dr.ssa Franca LEUZZI -

P.I. M.M./Resp. Sett. R.S.




Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati
Settore dei Rifiuti Speciali

ALLEGATO "A"

Allegato alla determinazione n. 3060 IV del 17 DIC. 2004

PLANIMETRIA STABILIMENTO POLIMERI EUROPA S.p.A.

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI SARROCH (CA)





Regione Autonoma della Sardegna

Allegato alla determinazione n. 3060 IV del 17 DIC. 2004

ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri caldaia
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117	Materiale abrasivo di scarto
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
150202*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160602*	Batterie al nichel - cadmio
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160708*	Rifiuti contenenti olio
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione, non specificati altrimenti



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato alla determinazione n. 3060 IV del 17 DIC. 2004

Segue ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
170203	Plastica
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170505
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170506	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli diversi di cui alla voce 170505
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
200102	Vetro
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 973 /II DEL 10 LUG 2006

Oggetto: Determinazione n. 3060 /IV del 17.12.2004. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali. Società Polimeri Europa s.p.a. - Brindisi - Stabilimento di Sarroch (Cagliari). Modifica ed integrazione.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO l'art. 21 – 7° c. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 638/P in data 12.7.2005 con il quale al dirigente dr. Roberto Pisu sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale ";

RICHIAMATO l'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

RICHIAMATO l'articolo 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ;

VISTA la L. R. 24 aprile 2001, n. 6;

RICHIAMATO il punto 19 dell'art. 6 della L. R. 6/2001;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

- VISTA** la L.R. 19 giugno 2001, n. 8;
- VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- RICHIAMATO** il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.
- VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".
- VISTO** il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- RICHIAMATO** il comma g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003;
- VISTA** la determinazione n. 3060/IV datata 17.12.2004 con la quale la società Polimeri Europa s.p.a. – Stabilimento di Sarroch è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
- VISTA** la nota n. Dire/090 datata 29.06.2006 inviata dalla società Polimeri Europa s.p.a. – stabilimento di Sarroch tendente all'ottenimento della modifica e integrazione del provvedimento regionale n. 3060/IV/2004 nella parte riguardante l'allegato 1 con l'inserimento di ulteriori codici CER di seguito riportati:
- 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino(tranne 160807);
 - 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi;
 - 160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose;
- CONSIDERATO** che l'impianto di deposito preliminare per rifiuti pericolosi e non pericolosi prevede una potenzialità di smaltimento pari a tonnellate 550 di rifiuti speciali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

PRESO ATTO che la società Polimeri Europa s.p.a. – stabilimento di Sarroch (CA), ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Brindisi con il n. 67431;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è il Dr. Ing. Carlo Usai;

CONSIDERATO che il deposito preliminare è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali, al recupero e riutilizzo o allo smaltimento;

PERTANTO per le ragioni sopra riportate si ritiene di poter adempiere alla richiesta fatta dalla società Polimeri Europa s.p.a. – stabilimento di Sarroch (CA), procedendo alla modifica del provvedimento autorizzativo succitato;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 10/07/2006;

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;


RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

PER QUANTO di competenza in materia di Gestione dei rifiuti;

DETERMINA

ART. 1 L'allegato "1" al provvedimento regionale n. 3050/IV del 17.12.2004 è integrato con i rifiuti contraddistinti dai codici CER:

- 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino(tranne 160807);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N.
DEL

- 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi;
- 160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose;

ART. 2 E' fatto altresì obbligo alla suddetta Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 3 La presente autorizzazione è soggetta a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti i termini di scadenza individuati nella presente autorizzazione devono intendersi prescrittivi e il mancato rispetto degli stessi costituisce inosservanza delle prescrizioni.

ART. 4 Il controllo dell'adempimento da parte della Società autorizzata delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 3 aprile 2006 all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, all'ARPAS tramite il Presidio Multizonale di prevenzione competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Responsabile del Settore

Michele Marras

Il Direttore del Servizio

Roberto Pis